

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative: alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Brescia Infrastrutture srl, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per Brescia Infrastrutture srl, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 29/05/2015 pg. 900/15,

e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 10/06/2015, e pubblicato sul profilo del committente <http://www.bresciainfrastrutture.it> , e sul portale di e-procurement all'indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/>

CIG 62880685DD

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara GUUE
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato speciale d'appalto (CSA)
- 4) Criteri di aggiudicazione

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice è l'ing. Fabio Lazzari.

1 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

1.1 L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

<i>Descrizione prestazioni</i>	<i>CPV</i>
Servizi di intermediazione assicurativa	66518100-5

1.2 La durata dell'appalto è di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

1.3 Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 12 mesi per l'importo, IVA esclusa, pari a € 164.000,00 (euro centosessantaquattromila). La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 30 prima del termine finale del contratto originario.

1.4 L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 654.000,00 (euro seicentocinquantaquattromila). I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tale importo è comprensivo dell'importo indicato al paragrafo 1.3.

1.5 Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta spese dirette a carico di Brescia Infrastrutture S.p.A, né presenti, né future per compensi, rimborsi, ecc. in quanto il compenso spettante al Broker verrà corrisposto dalle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

1.6 Sarà applicata la percentuale di provvigione che risulterà all'esito della gara sui premi netti annui delle polizze attualmente in essere.

1.7 Poiché alla data di entrata in vigore del presente contratto i premi dell'annualità 2015 (ore 24:00 del giorno 31/12/2015) sono di competenza dell'attuale Broker, l'eventuale nuovo soggetto aggiudicatario riceverà la provvigione a partire dalle ore 00:00 del 01.01.2016, data di effetto delle nuove polizze.

1.8 Per l'eventuale piazzamento di nuove polizze a copertura di rischi diversi da quelli attualmente coperti sul premio polizza verrà riconosciuta la stessa percentuale di provvigione all'esito della gara.

1.9 **Sistema incentivante "Saving Sharing":**

Per le polizze attualmente in essere, Brescia Infrastrutture riconoscerà una fee del 10% sul valore di premio risparmiato su ogni singola polizza, se a seguito della rinegoziazione alla loro scadenza naturale o per disdetta anticipata, si raggiunga l'obiettivo di una riduzione del premio, a parità di condizioni assicurative, di somme assicurate, di limiti di risarcimento e di franchigie.

Il solo corrispettivo derivante dal saving sharing, sarà fatturato a Brescia Infrastrutture in occasione del pagamento annuale della relativo premio rinegoziato.

Brescia Infrastrutture si riserva di optare per soluzioni assicurative diverse da quelle in corso, che potrebbero comportare una variazione dei premi della quale non verrebbe tenuto conto ai fini del corrispettivo.

2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- 2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- 2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
 - 2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
 - 2.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.47 del Codice e del presente disciplinare di gara.
- 2.2 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
 - 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 - 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- 3.2 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.3 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

4 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

- 4.1 La documentazione di gara è disponibile sul portale di e-procurement di Brescia Infrastrutture srl, raggiungibile all'indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/> previa registrazione

5 CHIARIMENTI

- 5.1 Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare attraverso la piattaforma di gara telematica, entro e non oltre il sesto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- 5.2 Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.
- 5.3 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- 5.4 Ai quesiti si provvederà a darne risposta scritta a mezzo posta elettronica certificata e, se di interesse generale, ad informare tutti i partecipanti alla gara, attraverso la pubblicazione in forma anonima del quesito e della relativa risposta nella sezione "FAQ" del portale di gara, raggiungibile previo accreditamento con proprie credenziali.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritte digitalmente del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
 - potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
 - devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da

produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- 6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.4 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a uno per mille del valore della gara. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
- 6.5 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.4, si assegnerà al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 6.6 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.5 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.11
- 6.7 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.
- 6.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7 COMUNICAZIONI

- 7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione la portale di e-procurement. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8 SUBAPPALTO

8.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

8.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

8.3 La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dal/dagli stesso/i eseguite, previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal/dagli subappaltatore/i, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice.

9 ULTERIORI DISPOSIZIONI

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ed entro un limite massimo di 2.500= Euro.

- 9.7 In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio/della fornitura.
- 9.8 Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesta l'iscrizione al RUI di cui al D.Lgs. 209/2005, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione.

10 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 10.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € 13.080,00, (euro tredicimilaottanta).
- 10.2 Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.4 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
- 10.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.
- 10.4 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 10.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
- 10.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
 - 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 10.7 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2 potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 10.8 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 10.9 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 10.10 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

10.11 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

10.12 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 70,00, (euro settanta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del 9 dicembre 2014.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

12 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- 1) Iscrizione al Registro Unico degli intermediari di cui al D.lgs. 209/05
- 2) Premi lordi intermediati globali dall'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €200.000.000=, (euro duecentomilioni), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel

periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di premi lordi globali devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (premi lordi globali richiesti /3) x anni di attività;

- 3) Premi lordi intermediati dall'impresa specifici per servizi di brokeraggio assicurativo verso aziende del settore pubblico riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 20.000.000, (euro ventimilioni), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di premi lordi specifici devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (premi lordi specifici richiesti /3) x anni di attività;
 - 4) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
 - 5) Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4) trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice.
 - 6) esecuzione negli ultimi tre anni di attività svolte a favore di aziende che operano nel settore infrastrutturale dei trasporti e mobilità e/o metropolitana e/o ferroviaria con un volume di premi lordi nel triennio non inferiore a € 10.000.000= (euro diecimilioni). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di premi lordi devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (premi lordi richiesti /3) x anni di attività.
- 12.2 Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 12.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- 12.4 Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Unico degli intermediari di cui al D.lgs. 209/05 di cui al paragrafo 12.1 n.1) deve essere dimostrato:
- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
 - b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

- 12.5 I requisiti relativi al fatturato globale e specifico di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 2) e n. 3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
- 12.6 Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 4) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;
- 12.7 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 6), deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
- 12.8 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
- 12.9 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

- 13.1 La presente procedura di gara verrà gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement di Brescia Infrastrutture, raggiungibile all'indirizzo (<http://bresciamobilita.albofornitori.net/>)
- 13.2 Il plico telematico dovrà essere inviato entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 05/08/2015** attraverso il portale di e-procurement raggiungibile all'indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/> previa registrazione (ottenimento UserID e PASSWORD).
- 13.3 Le Imprese che intendono partecipare alla procedura di appalto e in possesso dei requisiti indicati al presente documento, dovranno presentare l'offerta entro e non oltre il termine indicato per la presentazione delle offerte unicamente attraverso detto portale.
- 13.4 Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) la registrazione al portale dovrà essere effettuata dal consorzio, dalla capogruppo o mandataria la quale presenterà l'offerta per il raggruppamento o consorzio.
- 13.5 Il plico informatico è costituito da tre sezioni, rispettivamente:
- 1) "A - Documentazione amministrativa";
 - 2) "B - Offerta tecnica";
 - 3) "C - Offerta economica".

13.6 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

13.7 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

14.1 Nello spazio del portale riservato alla "Documentazione amministrativa" devono essere allegati i seguenti documenti:

14.1.1 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa secondo il **modello A1** "dichiarazione cumulativa per la partecipazione alla procedura di affidamento", oppure, per le imprese non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

N.B. Nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la sopra indicata dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a pena di esclusione da ciascun soggetto che compone o comporrà il raggruppamento/consorzio. Nel caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, la sopra indicata dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a pena di esclusione dal consorzio stesso e dal consorziato per cui il consorzio concorre.

14.1.2 Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva e dati DURC resa secondo il **modello A2**. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di procura speciale conferita dal legale rappresentante, da presentare in originale o copia conforme.

14.1.3 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura e dati per l'acquisizione della documentazione antimafia resa secondo il **modello A3**. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di procura speciale conferita dal legale rappresentante, da presentare in originale o copia conforme.

14.1.4 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante di aver eseguito nell'ultimo triennio le seguenti prestazioni per **servizi analoghi** di cui all'art. 12.1 -6) indicando "Anno, Oggetto dell'affidamento, Importo, Committente";

14.1.5 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dell'iscrizione al Registro Unico degli intermediari di cui al D.lgs. 209/05, riportante il numero di iscrizione e la data di decorrenza;

14.1.6 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari **premi lordi intermediati globali** per un valore di € 200.000.000= (euro duecentomilioni), indicando "Anno, Importo"

14.1.7 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari **premi lordi intermediati specifico** per la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo verso aziende del settore pubblico per un valore di € 20.000.000= (euro ventimilioni), indicando "Anno, Importo specifico, Committente pubblico"

14.1.8 le **referenze bancarie** di cui al paragrafo 12.1 n.4 del presente disciplinare di gara;

14.1.9 in caso dell'**avvalimento**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

14.1.10 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice o al subappalto qualificante ai sensi dell'art. 42, lett. i, del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice.

14.1.11 documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

14.1.12 Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000** ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

14.1.13 ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'Autorità** di € 70,00 (euro settanta) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.2 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

14.3 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

14.4 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

14.5 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.6 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

14.7 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.8 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.21 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.9 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.10 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.11 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.12 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.13 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

15 "B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA"

- 15.1 Nello spazio del portale riservato alla "Documentazione tecnica" devono essere allegati i seguenti documenti:
- 15.1.1 Progetto tecnico sotto forma di Relazione, con gli elementi richiesti al paragrafo "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore;
- 15.2 L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
- 15.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
- 15.4 La mancata sottoscrizione dell'offerta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

16 "C - OFFERTA ECONOMICA"

- 16.1 Nello spazio del portale riservato alla "offerta economica" devono essere allegati i seguenti documenti:
- 16.1.1 Offerta economica redatta secondo il modello allegato. Dovrà riportare l'indicazione, in termini percentuali, della provvigione sui premi imponibili del programma assicurativo di Brescia Infrastrutture s.r.l. che il concorrente pone a carico delle Compagnie assicuratrici, accompagnata dalla dichiarazione di impegno a:
- mantenere fissa la predetta percentuale per tutta la durata del contratto;
 - impegno a non ricevere provvigioni direttamente o indirettamente, presso il mercato assicurativo secondario o riassicurativo;
 - percepire quali unici compensi le provvigioni derivanti dall'offerta economica nonchè l'eventuale Saving Sharing.
- 16.2 L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
- 16.3 La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

16.4 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

17 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

17.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.2 I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui all'allegato "*Criteri di aggiudicazione*"

18.3 La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi ai compensi provvigionali in base alla griglia di valori indicata nell'allegato "*criteri di aggiudicazione*".

19 OPERAZIONI DI GARA

19.1 La seduta pubblica telematica avrà luogo presso la sede di Brescia Infrastrutture srl via Triumplina, 14 – Brescia nel giorno e ora che saranno comunicati e vi potranno assistere collegandosi telematicamente i concorrenti partecipanti alla procedura: attraverso il portale, cioè, i concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara, conoscendo in tempo reale l'elenco dei partecipanti e lo stato di validazione dei documenti allegati. Si precisa che l'operatore economico "collegato telematicamente" non potrà accedere ai contenuti dei documenti caricati dagli altri concorrenti, ma potrà unicamente conoscere lo stato di validazione degli stessi.

19.2 Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.3 Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti e il concorrente vi potrà assistere telematicamente sempre collegandosi al portale di gare on line con le credenziali utilizzate per la partecipazione.

19.4 Il seggio di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica telematica, sulla base della documentazione contenuta nella sezione telematica della "Documentazione amministrativa", procede:

(i) al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

19.5 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni.

19.6 In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

- 19.7 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 19.6; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura delle percentuali provvigionali offerte. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.
- 19.8 Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 19.9 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 19.10 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 19.11 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 19.12 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- 19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.
- 19.14 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.15 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

d) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

f) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;

g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;

h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

j) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

21 NORME DISCIPLINANTI LE PORCEDURE DI GARA SVOLTE TELEMATICAMENTE

Il Gestore del Sistema, MediaConsult srl, è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante, attraverso il contratto di servizio con la Brescia Mobilità s.p.a., alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Il plico telematico contenente la documentazione trasmessa attraverso il portale sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione della documentazione. Il plico telematico si intende "trasmesso" solo con l'invio definitivo, completo di ogni documento obbligatorio. A comprova della corretta trasmissione del plico telematico il sistema invia al concorrente una PEC contenente l'elenco dei documenti trasmessi, la dimensione in Kb di ogni documento e il relativo codice MD5. Il plico telematico non "trasmesso" non sarà visibile alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato. E' onere del Concorrente verificare il buon esito della trasmissione telematica dell'offerta.

La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dal Portale ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara. L'ora ufficiale è quella della Piattaforma. Le operazioni effettuate nell'ambito del Portale si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla gara da parte dei Concorrenti. Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione "Manuali - guide" presenti nel portale (<http://bresciamobilita.albofornitori.net/>)

La Stazione Appaltante non garantisce la continuità del servizio di gare on-line, né l'operatività e la compatibilità della Piattaforma Telematica con i sistemi informativi hardware e software dei Concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i Concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare on line.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.